

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 18 luglio 2000.**

Angelini, Bordon, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Corleone, D'Amico, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Ferrari, Gambale, Labate, Ladu, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Melograni, Morgando, Muzio, Nesi, Nocera, Pagano, Pecoraro Scanio, Ranieri, Rivera, Scalia, Schietroma, Servodio, Sica, Solaroli, Tassone, Turco, Armando Veneto, Visco.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Angelini, Bordon, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Corleone, D'Amico, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Ferrari, Gambale, Giovanardi, Grimaldi, Labate, Ladu, Li Calzi, Lumia, Maccanico, Maggi, Maiolo, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Melograni, Micheli, Morgando, Muzio, Nesi, Nocera, Pagano, Pecoraro Scanio, Petrini, Ranieri, Rivera, Scalia, Schietroma, Servodio, Sica, Solaroli, Tassone, Testa, Turco, Armando Veneto, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge

In data 17 luglio 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

ALEFFI: « Nuove norme in materia di attività sportiva non agonistica » (7226);

CÈ: « Norme in materia di tutela della salute dei minori dai danni causati dal fumo di tabacco » (7227);

SCALIA: « Istituzione del difensore civico per l'ambiente » (7228).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

In data 17 luglio 2000 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal ministro della giustizia:

« Interventi di contrasto alla criminalità minorile » (7224);

« Disposizioni relative all'applicazione ai minorenni delle misure penali » (7225).

Saranno stampati e distribuiti.

Modifica del titolo di proposte di legge.

La proposta di legge n. 6740, d'iniziativa del deputato MARRAS, ha assunto il seguente titolo: « Concessione di un contributo alla regione Sardegna per il risarcimento dei danni subiti in occasione di eventi calamitosi che hanno colpito gli stagni della regione destinati all'attività produttiva di pesca » (6740).

La proposta di legge n. 6801, d'iniziativa del deputato PISAPIA, ha assunto il seguente titolo: « Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di diritti dello straniero in attesa di espulsione e di riconoscimento allo straniero dell'elettorato attivo e passivo nelle consultazioni locali » (6801).

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

alla I Commissione (Affari sociali):

LEMBO ed altri: « Modifiche alla legge 3 marzo 1951, n. 178, in materia di nomina del cancelliere e dei membri dell'Ordine "Al merito della Repubblica italiana" » (6966) *Parere delle Commissioni IV, V e XI;*

LEMBO ed altri: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1952, n. 458, in materia di concessione delle onorificenze dell'Ordine "Al merito della Repubblica italiana" e delle relative insegne » (6967) *Parere delle Commissioni IV, V e XI;*

alla II Commissione (Giustizia):

S. 4531-B. — SENATORI ANTONINO CARUSO ed altri: « Disposizioni inerenti all'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 » (*approvata dalla II Commissione permanente del Senato, modificata dalla II Commissione permanente della Camera e nuovamente modificata dalla II Commissione permanente del Senato*) (6885-B) *Parere della I Commissione;*

GASPARRI: « Proroga del termine di cui all'articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11, in materia di sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario e di disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza » (7110) *Parere della I Commissione;*

alla III Commissione (Affari esteri):

S. 4503. — « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di

armamenti (OCCAR), con allegati, fatta a Farnborough il 9 settembre 1998 » (*approvato dal Senato*) (7196) *Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VI, X e XIV;*

S. 4349. — « Concessione di un contributo per le spese di funzionamento e le attività operative del Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) di Trieste » (*approvato dal Senato*) (7209) *Parere delle Commissioni I, V, VII e XII;*

S. 4571. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires il 6 aprile 1998 » (*approvato dal Senato*) (7211) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VII e XI;*

S. 4580. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo macedone sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 21 maggio 1999 » (*approvato dal Senato*) (7212) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI e IX;*

S. 4581. — « Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, con allegati, fatta a Londra il 13 aprile 1999 e sua esecuzione » (*approvato dal Senato*) (7213) *Parere delle Commissioni I, V, XIII e XIV;*

S. 4610. — « Ratifica ed esecuzione del Trattato generale di amicizia e cooperazione privilegiate tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires il 6 aprile 1998, con due Protocolli, fatti a Roma il 29 marzo 1999 » (*approvato dal Senato*) (7214) *Parere delle Commissioni I, II, V, VII e X;*

S. 4611. — « Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione

europea, fatto a Bruxelles il 30 giugno 1999 » (approvato dal Senato) (7215) *Parere delle Commissioni I e XIV*;

alla VI Commissione (Finanze):

PISTONE ed altri: « Disposizioni in materia di detraibilità dell'imposta comunale sugli immobili dall'imposta sui redditi » (7131) *Parere delle Commissioni I e V*.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti – sezione del controllo sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato – con lettere in data 7 e 13 luglio 2000, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la seguente documentazione:

deliberazione emessa in data 9 maggio 2000, in merito alla realizzazione in data 30 marzo 2000 del consigliere delegato all'ufficio di controllo sugli atti del Ministero dei trasporti e della navigazione, concernente le misure consequenziali adottate dall'amministrazione a seguito della deliberazione della sezione del controllo n. 77/98;

deliberazione emessa in data 30 maggio 2000, in merito alla relazione concernente « Contratti di lavoro pubblici per un importo complessivo superiore a 10 miliardi stipulati da organi del Ministero della difesa ». Esercizi finanziari dal 1995 al 1998.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 11 luglio 2000, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI) per gli esercizi dal 1997 al 1999.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dagli enti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa (doc. XV, n. 274).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissioni di risoluzioni dal Parlamento europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di sette risoluzioni approvate nella sessione dal 15 al 19 maggio 2000. Tali documenti saranno stampati, distribuiti e deferiti, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla III e alla XIV Commissione (se non già deferiti alle stesse, in sede primaria):

« sulla raccomandazione della Commissione relativa ai grandi orientamenti delle politiche economiche degli Stati membri e della Commissione predisposta a norma del secondo comma dell'articolo 99 del trattato istitutivo della Comunità europea (doc. XII, n. 483) » – *alla V Commissione*;

« sulla valutazione annuale dell'attuazione dei programmi di stabilità e di convergenza degli Stati membri » (doc. XII, n. 484) – *alla V Commissione*;

« sul progetto di direttiva della Commissione che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le imprese pubbliche » (doc. XII, n. 485) – *alla X Commissione*;

« sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni "Verso uno spazio europeo della ricerca" » (doc. XII, n. 486) – *alla VII e X Commissione*;

« sulla situazione in Sierra Leone » (doc. XII, n. 487) – *alla III Commissione*;

« sull'Iran » (doc. XII, n. 488) — *alla III Commissione*;

« sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Per nuove azioni nel settore della lotta contro la tratta delle donne" » (doc. XII, n. 489) — *alla II Commissione*.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di sei risoluzioni approvate nella sessione dal 13 al 16 giugno 2000. Tali documenti saranno stampati, distribuiti e deferiti, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla III e alla XIV Commissione (se non già deferiti alle stesse, in sede primaria):

« risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'emendamento al protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono » (doc. XII, n. 490) — *alla VIII Commissione*;

« sulla preparazione del Consiglio europeo di Feira del 19 e 20 giugno » (doc. XII, n. 491) — *alla III e XIV Commissione*;

« sull'instaurazione di una politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa in vista del Consiglio europeo di Feira » (doc. XII, n. 492) — *alla III e IV Commissione*;

« sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale "Vittime di reati nell'Unione europea — Riflessioni

sul quadro normativo e sulle misure da prendere" » (doc. XII, n. 493) — *alla II Commissione*;

« sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia sulla partecipazione della Norvegia all'attività dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze » (doc. XII, n. 494) — *alla III Commissione*;

« sulla sedicesima relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario (1998) » (doc. XII, n. 493) — *alla XIV Commissione*.

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettere in data 11 e 12 luglio 2000, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *n*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, copia dei verbali delle sedute plenarie dell'8 e 15 giugno 2000.

I predetti verbali saranno trasmessi alla Commissione competente.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

(Sezione 1 - Valutazioni del Governo circa l'istituzione di una forza di protezione civile serba in Kosovo)**A) Interrogazione:**

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

come era facile prevedere, anche i serbi del Kosovo hanno deciso di organizzare una propria polizia, che hanno battezzato con il nome di « Forza di protezione civile »;

l'iniziativa è stata assunta per fronteggiare la violenza, sempre più crescente, nella provincia del Kosovo, violenza che la Kfor non riesce a contenere;

le iniziative di autodifesa dei serbi kosovari testimoniano il fallimento pressoché completo della politica della Nato in quella regione, oggi in balia di bande armate assolutamente incontrollabili;

la violenza nella provincia del Kosovo è di due tipi: una violenza etnica fra le comunità serba ed albanese ed una violenza diffusa di una indistinta criminalità organizzata che intanto può prosperare in quanto permanga la situazione caotica determinata dalla guerra della scorsa primavera;

come se tutto ciò non bastasse, la presenza di 45.000 soldati della forza di pace alimenta il fenomeno della tratta delle bianche destinate al fiorentissimo mercato della prostituzione;

questo ulteriore terribile fenomeno è stato denunciato ufficialmente in data 8

febbraio 2000 a Ginevra dal portavoce dell'Organizzazione mondiale delle migrazioni (Oim) Jean Philippe Chanzy, che ha ricordato come donne giovani e giovanissime provenienti principalmente da Ucraina, Bulgaria e Romania siano offerte ai militari della forza di pace;

appare dunque necessario un momento di riflessione circa la nostra presenza in Kosovo, riflessione che deve essere allargata agli altri paesi europei impegnati in quella regione —:

quale sia il giudizio del Governo sui risultati complessivi della presenza della Kfor nella provincia serba del Kosovo;

se non ritenga la decisione dei serbi kosovari di costituire una forza di polizia per autodifesa il più clamoroso sintomo del fallimento della presenza europea nella provincia del Kosovo —:

se non ritenga di dover rimeditare, con i paesi alleati, sull'intera situazione ed eventualmente individuare una nuova e diversa strategia idonea a garantire pace e serenità alle comunità etniche kosovare, responsabilizzando le legittime autorità locali. (3-05099)

(14 febbraio 2000)

(Sezione 2 - Iniziative per garantire un adeguato risarcimento agli italiani vittime di sinistri stradali all'estero)**B) Interpellanza:**

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il

Ministro delle politiche comunitarie, per sapere — premesso che:

in Gran Bretagna il risarcimento civile del danno derivante dalla morte di una persona in incidenti stradali è quantificato in modo irrisorio ed iniquo;

tra gli Stati membri dell'Unione europea esistono notevoli differenze per quanto riguarda il risarcimento dei danni personali derivanti dalla circolazione stradale;

l'entità del risarcimento, inoltre, non esistendo in questo settore appositi minimi tabellari, è decisa in piena discrezionalità dal giudice, per cui può accadere che in casi analoghi avvenuti in diversi paesi gli importi del risarcimento siano molto differenti;

occorre garantire che, come previsto dalla direttiva 90/232/CEE del 14 maggio 1990, « le vittime dei sinistri della circolazione automobilistica ricevano un trattamento comparabile, indipendentemente dal luogo della Comunità in cui è avvenuto » —:

quali iniziative in proposito il Governo intenda prendere a tutela dei diritti degli italiani all'estero.

(2-02361) « Donato Bruno ».

(6 aprile 2000)

(Sezione 3 — Iniziative del Governo per l'istituzione di una forza di polizia civile in Kosovo)

C) Interrogazione:

RIVOLTA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

alla fine del bombardamento condotto dalla Nato nella Repubblica jugoslava, Stati Uniti ed Unione europea si accordarono affinché fosse creato un corpo di polizia civile composto da 6.000 persone nella provincia del Kosovo;

l'Unione europea si era impegnata a devolvere 35 milioni di dollari per finanziare questo stesso corpo;

nessun fondo sembra essere stato per ora allocato da parte dell'Unione europea per la creazione di una forza di polizia;

la forza di polizia civile oggi in Kosovo ammonta a soli 2.000 uomini e la compensazione numerica, ovvero sia il relativo compito di polizia, poggia sulle spalle della Kfor, composta da militari mai addestrati a svolgere azioni di polizia;

continua una virulenta contrapposizione etnica tra nativi albanesi e nativi serbi —:

cosa intenda fare, all'interno dell'Unione europea, il Governo italiano affinché la forza di polizia locale concordata sia infine creata;

cosa intenda fare il Governo italiano per porre fine al fatto che, attraverso la surroga di compiti di polizia, l'Uck continui ad agire contro nativi serbi arrivando anche spesso ad omicidi ingiustificati. (3-05157)

(18 febbraio 2000)

(Sezione 4 — Valutazioni del Governo circa la visita del Presidente austriaco a Monaco di Baviera)

D) Interrogazione:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

mentre l'Unione europea ha coralmemente deciso di isolare l'Austria per attestare il proprio rispetto per i risultati di libere elezioni in quel Paese, in poche settimane è stato allestito un gigantesco assalto propagandistico con l'assunzione di

iniziative dei singoli governi in palese violazione delle norme di diritto internazionale;

il disegno eversivo dell'Unione europea ha peraltro incontrato una seria defezione nel significativo comportamento della Baviera, che ha voluto ricevere a Monaco il presidente austriaco Thomas Klestil;

il premier bavarese, Edmund Staiber, ha duramente criticato l'Unione europea ed i singoli governi per la posizione assunta nei confronti dell'Austria;

s'impone a questo punto, per dovere di coerenza, una presa di posizione anche nei confronti dei « collaborazionisti » bavaresi —:

quali iniziative coerenti intenda assumere, di concerto con gli altri Paesi dell'Unione europea, al fine di « mettere in quarantena » anche la Baviera. (3-05140)

(16 febbraio 2000)

(Sezione 5 – Valutazioni del Governo circa le dichiarazioni del Presidente sloveno in merito ai beni confiscati dopo la seconda guerra mondiale)

E) Interrogazioni:

RIVOLTA e NICCOLINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

la Slovenia è uno dei Paesi europei che hanno chiesto di entrare a far parte dell'Unione europea, ed è stata accettata con apprezzamento di tutti quale Paese candidato all'ammissione al primo allargamento;

tra Slovenia ed Italia negli ultimi anni sono stati stipulati o sono in corso di ratifica ben otto tra memorandum d'intesa e accordi volti a favorire le relazioni tra i due Paesi, sempre con l'attenzione rivolta ad una adeguata soluzione della questione ancora aperta dei beni sequestrati e na-

zionalizzati dalla Repubblica jugoslava di Tito, all'indomani della seconda guerra mondiale, agli esuli istriani;

il 16 maggio 2000, nel corso della seduta solenne del Parlamento europeo, il Presidente della Repubblica slovena Kucan ha pronunciato un discorso in lingua slovena dal quale traspare la mancata volontà di risolvere il contenzioso esistente con l'Italia in relazione a quanto sopra;

il testo ufficiale dello stesso discorso, scritto in lingua inglese e distribuito contestualmente agli eurodeputati ed alla stampa, contiene affermazioni diverse ed in particolare rivolte all'Italia (« ...al pericolo che i diritti arrogati in passato da uno dei quindici, l'Italia, possano essere d'ostacolo all'adesione slovena... le questioni bilaterali insorte con l'Italia nelle more della conclusione dell'accordo di associazione Slovenia-UE, non devono più essere motivo di preclusione all'adesione slovena... tendenze volte a sollevare presunti interessi in relazione al problema della restituzione delle proprietà nazionalizzate, confiscate dopo la seconda guerra mondiale quale sanzione per la collaborazione con il regime di occupazione nazista e fascista... ») ed all'Austria, che sono in netto contrasto con la Carta universale dei diritti dell'uomo alla quale il Presidente Kucan si è riferito quando ha affermato, nello stesso discorso, che: « L'appartenenza all'Europa non si fonda più oggi soltanto sul godimento delle libertà di persone e di attività assicurate dal mercato unico; essa implica il rispetto delle diversità, della tolleranza, dell'uguaglianza di tutti i cittadini europei, a prescindere dalle loro caratteristiche individuali » —:

quali conferme o spiegazioni intenda chiedere il Governo italiano in seguito alle affermazioni sopra riportate, e, più generalmente, al discorso pronunciato dal presidente Kucan al Parlamento europeo;

se intendano agire per compiere dei progressi in merito alla soluzione della cosiddetta questione slovena. (3-05702)

(25 maggio 2000)

SELVA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

i quotidiani italiani definiscono l'intervento del Presidente della Repubblica di Slovenia, Milan Kucan, al Parlamento europeo « parole che pesano » perché segnano una brusca inversione di rotta da parte di Lubiana nei rapporti bilaterali;

il Sottosegretario al ministero degli affari esteri, Umberto Ranieri, ha ricevuto alla Farnesina l'ambasciatore sloveno a Roma e il capo negoziatore di Lubiana per l'Unione europea dicendosi « sorpreso e dispiaciuto » per le affermazioni di Kucan;

risulta scarsamente credibile la tesi dell'ambasciatore che si sia trattato di un errore di traduzione, perché Kucan in Aula avrebbe pronunciato le seguenti frasi: « Nel 1995 fummo messi con le spalle al muro dall'Italia durante i negoziati con l'Unione europea e fummo obbligati a firmare il "compromesso spagnolo" che consente agli esuli di Istria e Dalmazia di riacquistare i beni che furono loro confiscati dopo la seconda guerra mondiale ». Avrebbe detto ancora Kucan « Anche adesso l'Italia sta tentando di porci condizioni in sede europea per difendere i propri interessi, ma questa volta non accetteremo né imposizioni né condizioni » —:

quali siano stati i chiarimenti forniti dalle autorità slovene;

se sia vera la tesi secondo la quale, in previsione di un governo di centro-destra in Slovenia, il Presidente Kucan, ex comunista, avrebbe appositamente enfatizzato un forte attaccamento nazionalistico per assumere una posizione anti-italiana;

se il Governo italiano intenda prendere la difesa più decisa dei diritti degli italiani sui beni abbandonati dopo la guerra, respingendo ogni impostazione anti-italiana, incompatibile con la richiesta della Slovenia di entrare a far parte dell'Unione europea. (3-05664)

(22 maggio 2000).

(Sezione 6 - Utilizzo di dispositivi di segnalazione visiva sui mezzi di soccorso delle associazioni di volontariato)

F) Interrogazione:

MARINACCI, LEONE, BERTUCCI, ANTONIO PEPE, MARENGO, SESTINI, TATARELLA, GUIDI, GASPARRI, SAVELLI, NERI, GARRA, ROSSO, RUSSO, LUCHESE, GAZZILLI, MATRANGA, AMORUSO, APREA, PEZZOLI, MANZONI, MAROTTA, DIVELLA, NOCERA, COLA, PORCU, MANCUSO, FILOCAMO, PAROLI, MARTUSCIELLO, PERETTI, LORUSSO, MUSSOLINI e ZACCHEO. — *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'Onlus Piar (Pronto intervento assistenza radio-protezione civile-volontariato) con sede a Torino, tramite lettera inviata al ministero dei trasporti, ha fatto richiesta in merito all'installazione su un proprio autoveicolo Fiat Fiorino ad uso promiscuo, del dispositivo di segnalazione luminosa a luce gialla per consentire l'immediata individuazione dello stesso quando impiegato in operazioni di soccorso;

la risposta data dal dipartimento dei trasporti terrestri, unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre (prot. n. 0613/4300/CG2) è stata negativa sulla base delle norme del codice della strada. Una successiva risposta circostanziata data da questo stesso ufficio (prot. n. 0831/4300/CG3) indica che l'uso della luce lampeggiante gialla è concesso solo ai veicoli « per uso speciale » caratterizzati da uno speciale allestimento della carrozzeria;

a parere degli interroganti la normativa vigente, o quanto meno l'interpretazione data, appare inadeguata in ragione di due considerazioni: la forte crescita delle organizzazioni di volontariato ed il loro indispensabile ruolo, fattori non prevedibili al momento dell'emanazione delle norme sull'utilizzo dei dispositivi in questione; il concetto di « uso speciale » an-

drebbe riferito oltre che ad un particolare allestimento del veicolo anche alle condizioni di circolazione stradale in cui questo opera. Non è un caso che della luce lampeggiante gialla siano muniti anche veicoli ad uso promiscuo, senza allestimenti speciali, appartenenti alla società Autostrade e all'azienda municipalizzata ambiente del comune di Roma, per fare due casi, in cui « l'uso speciale » è riferibile proprio ed esclusivamente alle condizioni in cui il veicolo si trova ad operare, quali: la fermata sulle corsie di emergenza, in curva, l'arresto frequente del mezzo e così via, in cui è necessario per la sicurezza degli operatori e per quella degli utenti della strada aumentare la visibilità del veicolo fermo. L'esigenza di assicurare la visibilità del veicolo fermo è dimostrata anche dai nuovi autoveicoli « Marea » in dotazione alla polizia di Stato in cui, oltre al regolamento lampeggiante blu, sono state installate anche due luci lampeggianti gialle retroriflettenti utili per meglio individuare, per chi sopraggiunga, il veicolo in caso di fermata irregolare sulla carreggiata stradale;

la luce lampeggiante gialla costituisce, quindi, un indispensabile strumento per garantire la sicurezza in termini di circolazione stradale non solo per gli equipaggi ma anche per gli altri utenti della strada. Conseguentemente, a parere degli interroganti, è del tutto illogico ed irresponsabile negare identica utilità nei confronti di coloro che corrono gli stessi rischi in operazioni di soccorso di protezione civile, in cui i propri veicoli per esigenze operative possono occupare in modo irregolare la sede stradale. Il caso più frequente è quello in cui si debbano spegnere incendi sui margini delle strade. Diversamente l'unica possibilità per segnalare il veicolo fermo sarebbe quella di posizionare il triangolo, e tale ipotesi non può non apparire ridicola e avulsa dal comune buonsenso —:

quali iniziative, se necessario anche di carattere legislativo, intendano assumere per consentire a tutti i mezzi di soccorso appartenenti alle associazioni di volontariato regolarmente riconosciute, quando

impegnati in interventi di protezione civile, la possibilità, a veicolo fermo, di poter utilizzare i dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla;

in conformità a quali disposizioni si deroghi ad una interpretazione così restrittiva della normativa in materia, come quella fornita dagli uffici del ministero dei trasporti, nei confronti di quegli autoveicoli della società autostrade, dell'azienda municipalizzata ambiente (Ama) del comune di Roma e di altri enti, forniti di luce lampeggiante gialla benché non siano classificabili « per uso speciale » in quanto non caratterizzati da speciali allestimenti della carrozzeria, e, in caso positivo, se intendano estendere tale deroga anche agli autoveicoli di soccorso appartenenti alle associazioni di volontariato. (3-06048)

(14 luglio 2000)

(ex 4-28398 del 14 febbraio 2000)

(Sezione 7 - Controlli sugli automezzi pesanti esteri circolanti in Italia)

G) Interrogazione:

SIMEONE e DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

il Ministro dei trasporti e della navigazione si è fortemente impegnato per una capillare campagna per la sicurezza sulle strade;

con discutibile impostazione, si è « gettata la croce » sui mezzi pesanti adibiti a trasporto merci;

poco o nulla è stato detto o fatto per il controllo dei mezzi commerciali esteri che (secondo la Fai — Federazione autotrasportatori italiani) godono quasi di impunità sulle nostre strade (confronta *Il Giornale* di lunedì 23 agosto 1999 pagina 13);

mentre nei paesi dell'Unione europea i nostri mezzi vengono sottoposti a controlli particolarmente severi, in Italia circolano tranquillamente automezzi pesanti stranieri con serbatoi supplementari per il

gasolio che non soltanto non rispondono a criteri di sicurezza ma favoriscono una concorrenza commerciale sleale atteso che il prezzo del gasolio, nei paesi dell'Unione europea, è notevolmente inferiore rispetto al prezzo in vigore in Italia —:

quali iniziative urgenti intenda assumere per rendere più efficaci i controlli sugli automezzi pesanti esteri circolanti in Italia e se non ritenga — perdurando l'attuale situazione — che vi sia il reale pericolo di lievitazione del fenomeno dell'apertura all'estero delle sedi delle imprese di autotrasporto per poter godere di trattamenti di favore (personale, burocrazia, gasolio, eccetera). (3-04154)

(10 settembre 1999)

(Sezione 8 – Trattative del Governo con gli autotrasportatori per il recupero del « bonus fiscale »)

H) Interrogazione:

SIMEONE e DELMASTRO DELLE VE-DOVE. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

il primo giugno si è concluso senza apprezzabili risultati l'incontro a palazzo Chigi tra Governo e associazioni degli autotrasportatori, con particolare riferimento al recupero del cosiddetto « *bonus fiscale* »;

le associazioni degli autotrasportatori hanno pertanto confermato il « fermo » dei servizi di trasporto per la giornata del 19 giugno 2000;

le associazioni Cuna ed Uti hanno individuato come termine massimo per raggiungere un possibile accordo la data del 14 giugno 2000;

appare necessario ricercare tutte le possibili vie d'uscita da una situazione che, allo stato, appare senza sbocchi atteso che il Governo, a sua volta, ha assunto impegni in sede europea per dare il via al recupero della cosiddetta « *carbon tax* » —:

se ritenga ancora percorribile la strada di un possibile accordo con gli

autotrasportatori e quali siano dunque gli intendimenti del Governo al fine di evitare la giornata di fermo dell'autotrasporto su gomma e per ripristinare con le associazioni degli autotrasportatori un clima di reciproca fiducia e collaborazione.

(3-05765)

(6 giugno 2000)

(Sezione 9 – Valutazioni del Governo sulla preannunciata cessione, da parte del gruppo FIAT, della FIAT ferroviaria di Savigliano)

I) Interrogazione:

BORGHEZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei trasporti e della navigazione, dell'industria, del commercio, dell'artigianato e del commercio estero e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il Ministro dei trasporti ha finanziato, con un contributo di 700 miliardi su complessivi 1400 miliardi di spesa prevista, la nuova metropolitana torinese (tecnologia Val), che sarà realizzata attraverso la Transfima trasporti ferroviari Fiat di totale proprietà del gruppo Fiat con tecnologia Matra per la realizzazione del materiale rotabile (treni) per un importo di circa 500 miliardi;

risulta inoltre all'interrogante essere in avanzata fase di appalto, sempre da parte del comune di Torino, il materiale rotabile della linea 4, per una spesa complessiva di 150 miliardi, con finanziamento del ministero dei trasporti, e, analogamente a quanto avvenuto per la metropolitana di Torino, il materiale rotabile sarà con ogni probabilità costruito dalla Fiat ferroviaria —:

quale sia la valutazione del Governo e, segnatamente, la valutazione dei Ministri interrogati sulla situazione che si verrà a creare alla luce della preannunciata cessione, da parte del gruppo Fiat, della Fiat

ferroviaria di Savigliano alla francese Alstom, posto che la singolarità delle procedure seguite dal comune di Torino per le commesse sopraindicate, con esclusione della gara internazionale d'appalto, era stata « giustificata » con la dichiarata intenzione di voler salvaguardare l'industria nazionale ferroviaria anche per i risvolti che queste ingenti commesse avrebbero determinato in sede occupazionale.

(3-05262)

(8 marzo 2000)

(Sezione 10 – Iniziative del Governo per modificare l'attuale normativa in materia di referendum)

L) Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro delle riforme istituzionali, per sapere – premesso che:

il recente esito referendario ha messo in tutta evidenza il dissenso dei cittadini

italiani sul continuo ricorso all'istituto del referendum, anche su temi di stretta pertinenza parlamentare;

una cosa sono i grandi temi come l'aborto, il divorzio, i diritti civili, altro è la miriade di argomenti sui quali gli italiani sono stati chiamati ad esprimersi;

tutto ciò svaluta il Parlamento, la sua attività e le stesse elezioni politiche –:

se non intenda promuovere una proposta di legge per aumentare le firme necessarie al referendum, prevedendone la raccolta solo presso sedi istituzionali;

se non intenda, altresì, responsabilizzare efficacemente i promotori, prevedendo che in caso di mancato raggiungimento del *quorum*, rispondano delle spese dirette ed indirette per non far pesare sui conti pubblici e sui cittadini oneri aggiuntivi senza alcuna produttività per essi.

(2-02436) « Sbarbati, Mazzocchin ».

(26 maggio 2000)

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE: BOATO E CORLEONE; CAVERI; ZELLER ED ALTRI; SORO; BONO ED ALTRI; ZELLER ED ALTRI; CARMELO CARRARA ED ALTRI; DI BISCEGLIE ED ALTRI; RUFFINO ED ALTRI; SCHIMID; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA; SCHMID E OLIVIERI; SODA; SODA; SODA; SODA; FONTANINI ED ALTRI; GARRA ED ALTRI; D'INIZIATIVA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA; PRESTAMBURGO ED ALTRI: DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ELEZIONE DIRETTA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO. (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA E MODIFICATA DAL SENATO)
(168-226-1359-1605-2003-2951-3057-3327-3644-3932-4601-5406-5468-5469-5470-5471-5472-5561-5615-5710-5892-B)

(A.C. 168 - sezione 1)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

(Modifiche allo Statuto speciale per la Sardegna)

1. Allo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Presidente della Giunta regionale », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « Presidente della Regione »;

b) all'articolo 3, primo comma, all'alinea, le parole: « dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « della Repubblica »;

c) all'articolo 15, le parole: « ed il suo Presidente » sono sostituite dalle seguenti: « e il Presidente della Regione »; e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione, sulla base dei principi di rappresentatività e di stabilità, del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta regionale, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa del popolo sardo e la disciplina del *referendum* regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge pro-

muove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Regione se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

La legge regionale di cui al secondo comma non è comunicata al Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 33. Su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione.

La legge regionale di cui al secondo comma è sottoposta a *referendum* regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a *referendum* soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale »;

d) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« ART. 16. - Il Consiglio regionale è composto da ottanta consiglieri eletti a suffragio universale, diretto, uguale e segreto »;

e) all'articolo 17, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « , ovvero di membro del Parlamento europeo »;

f) all'articolo 17, il terzo comma è abrogato;

g) gli articoli 29, 32, 36 e 37, primo comma, sono abrogati;

h) all'articolo 35 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Un componente della Giunta regionale assume le funzioni di Vicepresidente della Regione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale »;

i) all'articolo 41, primo comma, le parole: « con decreto del suo Presidente » sono sostituite dalle seguenti: « con decreto del Presidente della Regione »;

l) all'articolo 50, secondo comma, le parole: « o quando, per dimissioni o altra causa, non sia in grado di funzionare » sono soppresse;

m) all'articolo 50, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale »;

n) all'articolo 54, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali. L'iniziativa di modificazione può essere esercitata anche dal Consiglio regionale o da almeno ventimila elettori »;

o) all'articolo 54, secondo comma, le parole: « un mese » sono sostituite dalle seguenti: « due mesi »;

p) all'articolo 54, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

« Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a *referendum* nazionale »;

q) all'articolo 54, il quinto comma è abrogato.

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione è contestuale al rinnovo del Consiglio regionale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina i componenti la Giunta e può successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di Vicepresidente. Se il Consiglio regionale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione in caso di dimissioni, impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo quanto disposto ai commi 3 e 4, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non è altrimenti disposto dalla legge regionale prevista dal citato articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, al Consiglio regionale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale, ai sensi del citato articolo 15 dello Statuto speciale per la Sar-

degna, per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni sono costituite dal territorio di ciascuna provincia della Regione Sardegna e, per i consiglieri che sono eletti con sistema maggioritario, dal territorio dell'intera Regione. Sono candidati alla Presidenza della Regione i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Regione fa parte del Consiglio regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e la disposizione di cui al penultimo periodo del presente comma si applicano anche in deroga al numero dei consiglieri regionali stabilito dall'articolo 16 dello Statuto, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. È eletto alla carica di consigliere il candidato capolista alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale, proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale,